

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 3466/2005 Registro Generale: 7823/2005**

SENTENZA TAR CAMPANIA 3466/2005

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE**

Registro Ordinanze: 3466/2005

Registro Generale: 7823/2005

nelle persone dei Signori:

ANTONIO ONORATO Presidente

ANNA PAPPALARDO Consigliere, relatore

UMBERTO MAIELLO Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 05 Dicembre 2005

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 7823/2005 proposto da:

(...)

contro

MINISTERO UNIVERSITA' ISTRUZIONE RICERCA SCIENT. E TECNOLOG.

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

e nei confronti di (...)

e nei confronti di(...)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 16352/SEC del 13/07/2005 – graduatoria personale docente delle scuole secondarie per gli anni 2005/2006 e 2006/2007.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

(...)

Udito il relatore Consigliere ANNA PAPPALARDO

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Rilevato che la valutazione del titolo in relazione al quale le ricorrenti lamentano l'attribuzione di punteggio inferiore (2 punti in luogo di 3) risulta affetta da difetto di motivazione, non avendo l'Amministrazione specificato se – alla luce della Legge n. 43/2005 – si tratti o meno di diploma per corso di perfezionamento universitario i cui contenuti siano rispondenti a quelli indicati dalla nota M.I.U.R. n. 1249 dell'08/06/2005 [1] ;

P.Q.M.

Accoglie ai fini del riesame dei titoli in oggetto, nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI, li 05 Dicembre 2005

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL SEGRETARIO

NOTE

[1] La nota del Ministero dell'istruzione chiarisce che i corsi di perfezionamento che danno titolo al conseguimento di 60 crediti formativi universitari sono equiparati ai master. E dunque vanno valutati 3 punti. Per gli altri corsi di perfezionamento, invece, la valutazione da attribuire è di 2 punti. I ricorrenti possiedono attestati di corsi di perfezionamento con 60 Cfu.